

-----PARTE PRIMA-----

-----COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE-----

-----Art. 1 - DENOMINAZIONE-----

E' costituita dalle comparenti, una Associazione di volonta
riato denominata "LA ZAMPA SUL CUORE".-----

-----Art. 2 - SEDE-----

La società ha sede in Trani (BT) in via Giovanni Falcone n.12.

-----Art. 3 - OGGETTO-----

L'Associazione, a carattere apolitico non ha fini di lucro e si propone lo scopo di contribuire alla tutela, la cura e la protezione degli animali, con esclusione dell'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in maniera marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale.

-----Art.4 -OSSERVANZA DELLO STATUTO-----

L'Associazione, nella sua interezza, si impegna ad osservare lo Statuto sociale, nonchè i regolamenti e le disposizioni di legge per la tutela degli animali. -----

-----Art.5 -NUMERO DEI SOCI-----

Il numero dei soci è illimitato.-----
Possono essere soci le persone fisiche.-----
L'iscrizione all'associazione è subordinata all'accettazione
da parte del Consiglio Direttivo e all'assolvimento degli ob-
blighi previsti dallo Statuto, comporta il diritto alla parte-
cipazione effettiva alla vita associativa, con esclusione di
qualsiasi limite temporaneo.-----

-----Art. 6 - AMMINISTRAZIONE-----

L'amministrazione della società è affidata al Consiglio direttivo, così formato: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e Segretario.-----

Viene nominato il Consiglio direttivo nelle persone delle co-
stituite:-----

-MERRA Raffaella, Presidente;-----

-LAMANUZZI Chiara, Vice Presidente;-----

-FERRANTE Marina Maria, Tesoriere;-----

-SPAGNOLETTA Francesca, Segretario.-----

Merra Raffaella e Lamanuzzi Chiara, nominate rispettivamente presidente e vice presidente dell'associazione, ognuno per proprio conto e a rotazione, dichiarano di accettare la carica e che a loro carico non sussistono cause di ineleggibilità previste dall'art.2382 del codice civile e di interdizione dall'ufficio di amministratore adottate nei loro confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea, di incompatibilità o decadenza.-----

Al Presidente del Consiglio Direttivo spetta la rappresentanza generale della Associazione.-----

L'amministratore durerà in carica fino a revoca o dimissioni ed a cui spettano i poteri così come definiti dallo Statuto sociale.-----

-----Art. 7 - DURATA ESERCIZIO SOCIALE-----

Il primo esercizio sociale si chiuderà il trentuno dicembre duemilaventitre (31 dicembre 2023).-----

-----**Art.8 - SPESE DI COSTITUZIONE**-----

Le imposte e le spese del presente atto ammontano ad Euro 1.700,00 (millesettecento virgola zero zero)-----

-----**PARTE SECONDA**-----

-----**FUNZIONAMENTO DELLA ASSOCIAZIONE**-----

-----**"STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE LA ZAMPA SUL CUORE"**-----

-----**ARTICOLO 1**-----

-----**(COSTITUZIONE E SEDE)**-----

E' costituita l'organizzazione di volontariato ai sensi del codice civile, della legge 266/91 (fino a quanto questa sarà in vigore) e del D.L.vo 3 luglio 2017, n.117 (in seguito denominato "Codice del terzo Settore" e successiva modifiche e integrazioni, denominata Organizzazione di volontariato **"LA ZAMPA SUL CUORE"**, da ora in avanza denominata "Associazione", con sede legale nel Comune di Trani.-----

Il trasferimento della sede legale all'intero dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.-----

L'Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.--

A seguito dell'istituzione del registro unico nazionale del Terzo Settore, l'associazione integrerà la propria denominazione con l'acronimo **"EST"** da utilizzazione nei rapporti con terzi, negli atti, nella corrispondenza e in ogni altra comunicazione rivolta al pubblico.-----

L'associazione potrà aprire sezioni o sedi secondarie in altre località del territorio nazionale, le quali rappresenteranno l'associazione nel Comune o territorio in cui saranno operative e che saranno soggette alle norme ed ai regolamenti stabiliti dagli organi dell'associazione come lo Statuto.-----

-----**ARTICOLO 2**-----

-----**(CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE)**-----

L'associazione è apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall'art.32 del codice civile del terzo settore, si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato personale spontanea e gratuita dei propri associati, svolta in maniera occasionale, e non persegue in alcun modo finalità lucrative.-----

L'attività del volontariato non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività presentata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.-----

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro



rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.-----

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.-----

L'associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.-----

-----ARTICOLO 3-----

----- (DURATA DELL'ASSOCIAZIONE) -----

La durata dell'associazione è illimitata.-----

-----ARTICOLO 4-----

----- (SCOPI E ATTIVITA' DELL'ASSOCIAZIONE) -----

L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare.-----

L'associazione si prefigge come scopi principali di:-----

-combattere ogni forma di violenza e sfruttamento sugli animali;-----

-promuovere ogni forma di aiuto nei confronti dei proprietari di animali bisognosi di assistenza e che non possano provvedervi autonomamente.-----

L'associazione svolge in via principale e prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art.5 del codice del terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:-----

-interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n.281;-----

-educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.-----

L'associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:-----

a) gestire rifugi e/o qualunque altra struttura si intenda quale luogo di accoglienza, assistenza, cura e riabilitazione per gli animali (randagi, confiscati e sequestrati) domestici o selvatici anche attraverso apposite convenzioni con privati enti pubblici;-----

b) promuovere studi, incontri, progetti, convegni sugli animali;

c) organizzare manifestazioni e altre azioni non violente, conferenze, referendum, raccolte di firme, diffusione di materiale di propaganda, ecc.;-----

d) intervenire concretamente contro randagismo e abbandono

(sterilizzare, soccorrere, assistere e riallocare gli animali randagi abbandonati o maltrattati, presso persone che diano garanzie di buon trattamento;-----

e) intervenire contro qualsiasi forma di sfruttamento o maltrattamento degli animali;-----

f) organizzare raccolte di cibo e altro materiale attraverso il posizionamento di appositi e riconoscibili contenitori presso negozi e supermercati;-----

g) stipulare convenzioni con enti pubblici e privati o con esercizi commerciali;-----

h) gestire progetti di adozione e sterilizzazione;-----

l) attività di formazione per i volontari delle strutture di rifugio per animali e per i proprietari di animali;-----

j) ogni altra attività compatibile e coerente con le attività di interesse generale come sopra individuate.-----

L'associazione, ai sensi dell'art. del codice del terzo settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purchè secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con l'attività di interesse generale dell'associazione. Sarà cura del consiglio direttivo definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. Il consiglio direttivo documenterà il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.-----

L'associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.-----

per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altri associazione e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel predetto statuto.-----

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti e nelle modalità previste dall'art.33 del codice del terzo settore e da altre disposizioni di legge in materia.-----

ARTICOLO 5-----

----- (REQUISITI DEI SOCI) -----

Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche, nei limiti dell'art.32 del codice del terzo settore, di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione che condividono le finalità e i principi statutari dell'associazione.-----

L'elenco dei soci dell'associazione è tenuto costantemente aggiornato dal consiglio direttivo in un apposito registro, sem-



pre disponibile per la consultazione da parte dei soci.-----

-----ARTICOLO 6-----

----- (AMMISSIONE E DIRITTI DEI SOCI) -----

L'ammissione dei soci è libera.-----

La domanda di ammissione va inoltrata al consiglio direttivo e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.-----

Il consiglio direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.-----

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del segretario o di altro incaricato dal consiglio direttivo, nel libro degli associati.-----

In caso di diniego, il consiglio direttivo deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.-----

Qualora la domanda di ammissione non si accolta dal consiglio direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocati, in occasione della loro successiva convocazione.-----

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.-----

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta e qualora si sia adempiuto al versamento della quota di adesione rinnovabile annualmente.-----

L'adesione all'associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.-----

L'adesione all'associazione garantisce all'associato il diritto di voto in assemblea e, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.-----

-----ARTICOLO 7-----

----- (CATEGORIE DEI SOCI) -----

L'associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci:

-onorari;-----

-ordinari;-----

sostenitori.-----

a) sono soci onorari coloro che abbiano particolari benemerenze, e in particolare coloro che nel passato hanno ricoperto cariche in seno al consiglio direttivo., Sono nominati in via permanente dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo e sono esonerati dal versamento della quota associativa.-----

b) sono soci ordinari coloro che pagano la quota associativa stabilità dall'assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dal consiglio direttivo.-----

c) i soci sostenitori sono coloro i quali si impegnano a sostenere economicamente l'associazione mediante versamento di quote annuali di particolare entità.

La suddivisione degli associati nelle suddette categorie, non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto a partecipare alla vita dell'associazione e a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in assemblea. Il numero dei soci nominati dall'assemblea su proposta del consiglio direttivo è in ogni caso inferiore a quello dei soci ordinari.

ARTICOLO 8

(DOVERI DEI SOCI)

L'appartenenza all'associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli associati al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie. In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione.

ARTICOLO 9

(SANZIONI DISCIPLINARI)

Al socio che non osservi lo statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dal consiglio direttivo nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nociva col suo comportamento al buon nome dell'associazione potranno essere inflitte dal consiglio direttivo le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni del consiglio direttivo in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'assemblea dei soci. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'assemblea dei soci.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato. Le deliberazioni dell'assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 30 (trenta) giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza al consiglio direttivo ed ai soci interessati, entro 60 (sessanta) giorni.

ARTICOLO 10

(PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO)

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissione da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti



in base ai quali è avvenuta l'ammissione;-----
c) per delibera d espulsione;-----
d) per ritardato pagamento della quota associativa, per oltre
un anno dalla scadenza fissata per il versamento.-----
e) per morte.-----

-----ARTICOLO 11-----

----- (ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE) -----

Organi dell'associazione sono:-----

- a) l'assemblea generale dei soci;-----
- b) il consiglio direttivo.-----

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'associazione, salvo quanto disposto dal d.lgs 117/2017. L'elezione degli organi dell'associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo. I membri degli organi dell'associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previsti nel presente statuto, divenuta definitiva inseguito alla pronuncia dell'assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto. -----

-----ARTICOLO 12-----

----- (PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA) -----

L'associazione ha nell'assemblea il suo organo sovrano. In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.-- Hanno diritto di voto all'assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'associazione che siano iscritti nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota associativa annuale.-----

L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo secondo i termini le modalità previsti nell'art.30 del presente statuto. L'assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:-----

- a) per decisione del consiglio direttivo;-----
- b) su richiesta indirizzata al presidente da almeno un terzo di soci.-----

-----ARTICOLO 13-----

----- (CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA) -----

La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettere semplice o per posta elettronica o a mezzo fax e per pubblicazione nel sito internet. Laddove l'associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella sede sociale; se l'associazione possiede un sito internet, la convocazione può essere pubblicata anche nel sito.-----

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso/pubblicato almeno otto giorni prima della data stabilità e dovrà

specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.-----
In caso di dimissioni del consiglio direttivo, l'assemblea straordinaria deve essere convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data delle dimissioni, a cura del consiglio dimissionario.-----

ARTICOLO 14-----

----- (COSTITUZIONE E DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA) -----

L'assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.-----

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.-----

L'assemblea in sede straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.-----

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio. Ogni socio non può avere più di 3 (tre) deleghe, la delega non può essere conferita ai membri degli organi amministrativi.-----

L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal vice presidente e qualora fosse necessario, da persona designata dall'assemblea.-----

I verbali delle riunioni dell'assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta dal presidente dell'assemblea fra i presenti. Il verbale dell'assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.-----

Il presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'assemblea fungendo questi da segretario.-----

L'assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.-----

In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.-----

L'assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.-----

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti degli aventi diritto.-----

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni del consiglio direttivo in fase di convocazione.-----



-----ARTICOLO 15-----

----- (FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA) -----

Le votazioni dell'assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.-----

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dal consiglio direttivo e discusso ed approvato dall'assemblea in occasione della seduta elettorale.-----

In caso di votazione a scrutinio segreto il presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.-----

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni. Ogni socio all'associazione ha diritto ad un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.-----

-----ARTICOLO 16-----

----- (COMPITI DELL'ASSEMBLEA) -----

All'assemblea spettano i seguenti compiti:-----

IN SEDE ORDINARIA: -----

- a) discutere e deliberare sul bilancio consuntivo e sulla relazione consuntiva del consiglio direttivo;-----
- b) eleggere e revocare i membri del consiglio direttivo;-----
- c) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;-----
- d) fissare, su proposta del consiglio direttivo, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;-----
- e) approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dal consiglio direttivo;-----
- f) discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posta all'ordine del giorno.-----

IN SEDE STRAORDINARIA:-----

- a) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;-----
 - b) deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;-----
 - c) deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.-----
- E' in facoltà dei soci, purchè la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un punto dei soci, pervenga al consiglio direttivo entro un mese precedente la data dell'assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'assemblea.-----

-----ARTICOLO 17-----

----- (COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) -----

Il consiglio direttivo è responsabile verso l'assemblea dei soci della gestione dell'associazione ed ha il compito di:-----

- a) convocare l'assemblea;-----

b) predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'assemblea;-----
c) predisporre gli atti da sottoporre all'assemblea;-----
d) dare esecuzione alle delibere assembleari;-----
e) predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'assemblea;-----
f) ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;-----
g) deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;-----
h) definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;-----
i) predisporre il bilancio consuntivo, da sottoporre all'assemblea;-----
l) documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art.6 del d.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione;-----
m) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;-----
n) dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal presidente o da qualsiasi componenti del consiglio direttivo;-----
o) procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;-----
p) in caso di necessità verificare la permanenza dei requisiti suddetti;-----
q) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;-----
r) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;-----
s) rediger l'eventuale regolamento interno;-----
t) deliberare l'ammontare delle quote associative da sottoporre all'assemblea;-----
u) autorizzare o sciogliere, con cuna dleibera, la costituzione di sezioni locali dell'associazione, le quali rappresentano la stessa nel Comune o territorio in cui operano;-----
v) tenere il libro soci, il libro volontari, il libro verbali e gli altri libri sociali che riterrà opportuno a seconda del volume dell'attività;-----
z) procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio o l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;-----
w) irrogare le sanzioni disciplinari.-----



-----ARTICOLO 18-----

----- (COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) -----

Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri nominati dall'assemblea ordinaria.-----

Tutto il consiglio direttivo, deve essere composto da soci e dura in carica 5 (cinque) anni.-----

Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti. Esso elegge nel suo seno il presidente, il vice presidente, può elegger e inoltre il segretario, il tesoriere economo, il responsabile dei rapporti con gli enti e le istituzioni, il responsabile dei rapporti con la cittadinanza.-----

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purchè meno della metà, subentreranno i soci che hanno riportato i maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni del consiglio. A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.-----

Se la graduatoria degli eletti risulta insufficiente ad effettuare la sostituzione, si procederà nuova elezione in assemblea. Chi subentra in luogo di consigliere cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il consigliere cessato.-----

Nel caso di dimissioni del consiglio direttivo, durante il periodo interocorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo consiglio direttivo, il consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero consiglio direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei consiglieri. Il consiglio direttivo può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 (due terzi) dei suoi componenti effettivamente in carica, il presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del presidente il consiglio direttivo, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'assemblea ordinaria.-----

Il consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.-----

I membri del consiglio direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.-----

-----ARTICOLO 19-----

----- (RIUNIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO) -----

Il consiglio direttivo si riunisce sempre in unica convocazione almeno una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano tre componenti. Per agevolare la partecipazione, il consiglio direttivo potrà riunirsi in videoconferenza.-----

Le riunioni del consiglio direttivo devono essere convocate

dal presidente mediante avviso sfritto o posta telematica, almeno cinque giorni prima, contenente gli argomenti posti all'ordine del giorno. In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o via fax o posta telematica senza il rispetto del termine sopradde-
to. In particolare casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni del consiglio direttivo qualora vengano sentiti tutti i membri del consiglio e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, da un consigliere designato dai presenti.

Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il consiglio con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

Il consiglio direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal consiglio stesso, composte da soci e non soci. Il consiglio può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'associazione.

ARTICOLO 20

(COMPITI DEL PRESIDENTE)

Il presidente, eletto in seno al consiglio direttivo, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'associazione stessa.

Il presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti di urgenza sottoponendoli entro 20 (venti) giorni alla ratifica del con-



siglio direttivo.-----

In caso il presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal vice presidente in ogni sua attribuzione.-----

Il solo intervento del vice presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del presidente.-----

-----ARTICOLO 21-----

----- (SEGRETARIO DELL'ASSOCIAZIONE) -----

Il segretario dirige gli uffici dell'associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla presidenza o dal consiglio direttivo dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti. In particolare redige i verbali dell'assemblea dei soci e del consiglio direttivo, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'assemblea, provvede ai rapporti tra l'associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, gli istituti di credito e gli altri enti in genere.-----

-----ARTICOLO 22-----

----- (IL TESORIERE-ECONOMO) -----

Il tesoriere economo cura la gestione amministrativa dell'associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.-----

-----ARTICOLO 23-----

----- (LIBRI SOCIALI) -----

L'associazione ha l'obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:-----

- a) il libro degli associati;-----
- b) il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;-----
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;-----
- d) il libro delle adunanze delle deliberazioni del consiglio direttivo.-----

Tutti i libri sono tenuti a cura del consiglio direttivo.-----

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta al consiglio direttivo. Il consiglio direttivo ha il dovere di rispondere entro 30 (trenta) giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'assemblea dei soci.-----

-----ARTICOLO 24-----

----- (PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE) -----

Il patrimonio dell'associazione è costituito da ogni bene immobile ed immobile che pervenga all'associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e

finanziario della stessa.

Il patrimonio degli enti del terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 25

(ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE)

Le entrate dell'associazione sono costituite:

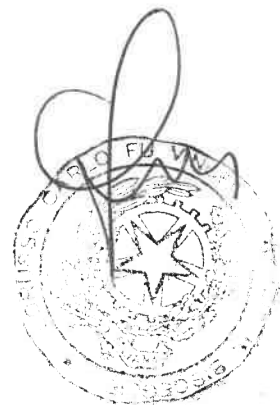
- a) dalla quota associativa da versarsi all'associazione nella misura fissata dall'assemblea ordinaria;
- b) da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'assemblea ordinaria su proposta del consiglio direttivo;
- c) da versamento volontari degli associati;
- d) da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- e) da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrente o campagne di sensibilizzazioni;
- f) da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- g) da donazioni e lasciti;
- h) da contributi di imprese e privati;
- i) da rimborsi derivanti da convenzioni;
- l) proventi derivanti dalle attività previste dall'art.84 del codice del terzo settore;
- m) proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. del codice del terzo settore;
- n) ogni altra entrata prevista dal codice del terzo settore e successive modificazioni.

ARTICOLO 26

(DESTINAZIONE DEGLI AVANZI DI GESTIONE)

All'associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art.8 del d.lgs. 117/2017, all'associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.



-----ARTICOLO 27-----

----- (DURATA DEL PERIODO DI CONTRIBUZIONE) -----

I contributi ordinari sono dovuti per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.-----

-----ARTICOLO 28-----

----- (DIRITTI DEI SOCI AL PATRIMONIO SOCIALE) -----

L'adesione all'associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annuale di iscrizione. E' comunque facoltà degli associati effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.-----

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, nè ripetibili in nessun caso,. In caso di scioglimento dell'associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.-----

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivisibili di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse nè per successione a titolo particolare, nè per successione a titolo universale, nè per atto tra vivi, nè a causa di morte.-----

-----ARTICOLO 29-----

----- (BILANCI) -----

L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.-----

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al registro unico nazionale del terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali. I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'associazione nei 10 (dieci) giorni che precedono l'assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.-----

-----ARTICOLO 30-----

----- (SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE) -----

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.-----
Fino a quando non sarà operativo il registro unico del terzo settore.

settore, continuandosi ad applicare la legge 266791, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.-----
Con l'entrata in funzione del registro unico del terzo settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore individuati dall'assemblea.-----

ARTICOLO 31

(CLAUSOLE COMPROMISSORIA)

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'associazione. -----

ARTICOLO 32

(TRATTAMENTO DATI SENSIBILI - ANTIRICICLAGGIO)

I componenti:-----

- dichiarano di essere a conoscenza di quanto previsto dagli articoli 7 e 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196 e di aver da me Notaio ricevuto nelle forme di legge la relativa informativa;-----

- dichiarano espressamente di consentire il trattamento dei dati forniti, anche "sensibili" o "giudiziari", nonché la loro comunicazione e diffusione entro i limiti e per le finalità indicati nella stessa informativa.-----

I componenti dichiarano, ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n.231:-----

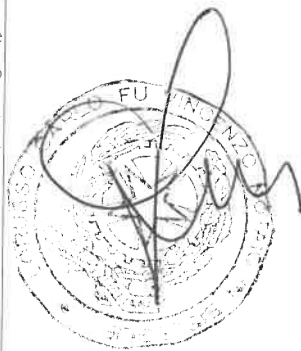
- che lo scopo e la natura dell'operazione qui perfezionata sono esattamente quelli risultanti dal presente atto;-----

- che titolari effettivi dei rapporti giuridici in oggetto e dell'operazione realizzata col presente atto sono le parti, i cui dati identificativi sono quelli innanzi indicati.-----

Unitamente allo statuto, alla presenza dei testimoni, io Notaio ho dato lettura del presente atto ai componenti che da me interpellati lo hanno approvato. In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me, occupa diciassette facciate intere e quanto fin qui della diciottesima di cinque fogli. -----

Viene sottoscritto alle ore diciassette e minuti cinque.-----

FIRMATO: MERRA Raffaella, FERRANTE Marina Maria, SPAGNOLETTA Francesca e LAMANUZZI Chiara - TESTI Rutigliano Raffaele, Balducci Francesco - NOTAIO LORUSSO CARLO - SEGUE SIGILLO.



E' copia conforme all'ori-
ginale su 09 fogli
ed allegat 1.
BISCEGLIE 08-05-2023

